



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 81 Del 20 DICEMBRE 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Il giorno **20 DICEMBRE 2019** alle ore **18:30** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	TOSCANI CARLO		X
2	TEDESCHI MARCO	X		11	GALLICANI MARCO	X	
3	DOTTI FABIO		X	12	SCARABELLI ANDREA	X	
4	NARSETI ALESSANDRA	X		13	UNI GIAN FRANCO	X	
5	BUSANI FEDERICA	X		14	PARRI SAMANTHA	X	
6	SARTORI RITA	X		15	CABASSA ANDREA	X	
7	SPELGATTI OMAR	X		16	COMERCI GIUSEPPE	X	
8	SERVENTI PAOLA	X		17	POLLASTRI LUCA		X
9	RASTELLI DAVIDE	X					
TOTALE PRESENTI : 14				TOTALE ASSENTI : 3			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi Terrizzi**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **RASTELLI DAVIDE, PARRI SAMANTHA, COMERCI GIUSEPPE**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **AMIGONI FRANCO, FRANGIPANE ALESSIA, BOSELLI STEFANO, MALVISI DAVIDE, BARIGGI MARIA PIA**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 81 Del 20 DICEMBRE 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Rispetto all'appello iniziale è presente il consigliere Luca Pollastri e non è presente il consigliere Federica Busani; n. 14 consiglieri presenti.

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 279 del 14 novembre 2019, esecutiva, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 28 novembre 2019, esecutiva, ha approvato il Documento unico di programmazione 2020-2024 presentato dalla Giunta;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 298 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa al bilancio;
- nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 17 ottobre 2019, esecutiva, relativa alle tariffe cimiteriali per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 28 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alle tariffe per le spese di cattura e ricovero dei cani e di eventuali trattamenti sanitari effettuati per conto del Canile Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa ai corrispettivi per affitto sale afferenti ai servizi culturali l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale mensa, trasporto scolastico ed extrascolastico, prolungamento orario scuole infanzia, attività extrascolastiche invernali ed estive per l'anno scolastico 2020/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di aggiornamento delle tabelle dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili, per l'accertamento del valore assoggettabile all'imposta municipale propria (I.M.U.) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla revisione dell'orario di sosta a pagamento e delle tariffe orarie;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione per l'esercizio 2020, delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 30 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale vengono previste:
 - l'invarianza delle aliquote ed esenzioni dei tributi comunali già applicate per l'anno 2019, tra cui anche le tariffe relative alla TARI in quanto alla data di presentazione dello schema di bilancio non è ancora stato approvato il piano finanziario da parte di ARERA;
 - l'istituzione, a partire dal 2020, dell'imposta di soggiorno in considerazione degli aumentati flussi turistici della città e del suo territorio;
- l'elenco degli indirizzi internet dei soggetti partecipati dal Comune di Fidenza, contenuti nella nota integrativa, i cui bilanci sono disponibili anche presso il servizio finanziario di questo ente;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;
- la determinazione n. 690 del 8 agosto 2019, di definizione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. del., con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del d.Lgs. n. 23/2011, per l'esercizio di competenza;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);*

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto l’articolo 21-bis del DL n. 50/2017 che, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) che abbiano approvato il rendiconto 2017 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2018 e rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012), stabilisce per l’anno 2017 la non applicazione dei seguenti limiti di spesa previsti dall’articolo 6 del DL 78/2010 e dall’articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008:

- *la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell’80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010);*
- *la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell’80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);*
- *il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);*
- *la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -*
- *la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

Dato atto che a decorrere dall’esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio.

Considerato che, poiché il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) non è tra le norme citate dall’art. 21-bis del DL 50/2017, permane il seguente limite previsto per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza non superiore al 4,2% (se la spesa sia uguale o inferiore a 5 milioni di euro) della spesa di personale come risultante dal conto annuale del personale 2012, ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Considerato altresì che il decreto n. 244/2016 ha previsto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di co.co.co., a partire dal 1° gennaio 2018.

Visto l’art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci

entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Rilevato altresì che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012;

Visti i prospetti con i quali sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2020 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012 e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati;

Ritenuto di provvedere in merito;

Recepiti i pareri espressi a norma dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del settore “servizi tecnici”, arch. Alberto Gilioli, secondo cui “la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”;
- dal Responsabile del “servizio bilancio”, dott. Marco Burlini, secondo cui “la proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare”;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato il 14 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato a questo atto per farne parte integrante;

Visto il parere espresso il 17 dicembre 2019 dalla commissione Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento unico di contabilità e dei controlli interni;

UDITI gli interventi:

- del consigliere Andrea Scarabelli;
- del consigliere Samantha Parri;
- del consigliere Giuseppe Commerci, che anticipa anche di voto contrario, motivando come da verbale;
- del consigliere Davide Rastelli, che anticipa anche di voto favorevole, motivando come da verbale;
- del consigliere Andrea Cabassa;
- del consigliere Gian Franco Uni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con nessun astenuto, con 8 favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e con 6 voti contrari (Samantha Parri, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Andrea Scarabelli, Luca Pollastri, Giuseppe Commerci), resi in forma palese, presenti e votanti n. 14 consiglieri,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.518.302,98			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.053.131,93	375.014,51	375.014,51
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		31.933.872,38 0,00	32.169.904,90 0,00	32.193.136,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		30.396.923,48 375.014,51 2.452.000,00	29.565.512,63 375.014,51 2.608.000,00	29.578.246,54 375.014,51 2.625.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui per fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		2.347.580,83 0,00	2.291.976,78 0,00	2.306.474,87 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			242.500,00	687.430,00	683.430,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		272.500,00	687.430,00	683.430,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			-0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)		3.278.350,00		700.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		13.722.124,67	13.482.000,00	9.109.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		30.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
	(-)		900.000,00	500.000,00	300.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		272.500,00	687.430,00	683.430,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		16.342.974,67	13.669.430,00 <i>700.000,00</i>	10.192.430,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
	(+)		900.000,00	500.000,00	300.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		900.000,00	500.000,00	300.000,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

Equilibrio di parte corrente					
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di prendere atto della conferma delle aliquote ed esenzioni dei tributi comunali già applicate per l'anno 2019, tra cui anche le tariffe relative alla TARI in quanto alla data di presentazione dello schema di bilancio non è ancora stato approvato il piano finanziario da parte di Arera, nonché dell'istituzione dell'imposta di soggiorno e della revisione delle tariffe in attuazione delle deliberazioni di Giunta comunale elencate in premessa;
6. Di dare atto questo comune rientra nelle condizioni previste dall'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 e dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del DL 78/2010, dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008 e dall'articolo 5, comma 2 del DI 95/2012, ma ai seguenti limiti:

Tipologia di spesa	Limite da osservare nel 2020-2022
Spesa per il conferimento di incarichi di consulenza in materia informatica	Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, per la soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici

Tipologia di spesa	Limite da osservare nel 2020-2022
Acquisto di beni e servizi informatici	50% spesa media 2013-2015

Tipologia di spesa	Limite da osservare nel 2020-2022
Canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali	Invariata (Nessun adeguamento ISTAT)

7. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.l. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2020, commisurato alla spesa di personale risultante dal conto annuale anno 2012 come segue:

Tipologia di incarico	Spesa personale > o = a 5 ml di euro	Limite da osservare nel 2020-2022
Incarichi di studio, ricerca e consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti	max 1,4%	max € 75.978,95

dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

b) a partire dal 1° gennaio 2018 sussiste il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di co.co.co. a norma del decreto n. 244/2016;

8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
10. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Marco Burlini, responsabile del servizio bilancio e programmazione;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

con nessun astenuto, con 8 favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e con 6 voti contrari (Samantha Parri, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Andrea Scarabelli, Luca Pollastri, Giuseppe Commerci), resi in forma palese, presenti e votanti n. 14 consiglieri,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rita Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi